



COMUNE DI VALNEGRA

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 7 IN DATA 05/04/2013

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari:
 - Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
 - D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento nazionale di polizia mortuaria);
 - Capo III della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità);
 - Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali);

ha per oggetto la disciplina dei servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione e trattamento delle salme, dei cadaveri, dei resti mortali e ossei e delle ceneri, alla gestione, custodia e polizia del cimitero comunale, alla concessione a privati di aree e manufatti destinati alla sepoltura dei defunti, al servizio dell'illuminazione votiva e alla tutela della salute pubblica.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale.

Art. 3 Responsabilità

1. Il comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone morte in solitudine o in abitazioni inadatte, o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - b) il trasporto funebre nell'ambito del comune, nei casi specificati dall'articolo 9,
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - d) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, secondo quanto specificato al successivo articolo 7, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella tabella allegata sub "A" al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali di cui all'articolo 76, che viene compilato dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre pubblicati su sito internet dell'Ente e presso la bacheca del cimitero comunale:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il sindaco che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda sanitaria locale. Inoltre l'Azienda sanitaria locale deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Art. 7 Fornitura di feretri gratuiti

1. Il comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall'assistente sociale del comune, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari il comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433¹ del codice civile.
4. Le norme di cui ai precedenti commi si osservano anche per la fornitura di feretri destinati ai nati morti, mentre la fornitura di cassetine per l'inumazione o la cremazione di feti e parti anatomiche è a carico delle strutture sanitarie di provenienza.

Art. 8 Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 9 Trasporti gratuiti

1. I trasporti funebri sono gratuiti per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; in tal caso si applica quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3.

Art. 10 Doveri generali del personale addetto al servizio

1. Il personale addetto ai servizi funebri, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui esplica la propria attività.

Art. 11 Disposizioni generali -vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285².
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al sindaco.
3. Il comune provvede alla manutenzione del cimitero, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali:
 - a) operazioni di tumulazione/estumulazione, inumazione/esumazione;

¹ **Art. 433 Persone obbligate** *All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:*

- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

² **DPR. 285/90 – Art. 102.** *1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 101, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.*

DPR. 285/90 – Art. 105. *1. A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.*

- b) pulizia e manutenzione generale (es: falciatura dell'erba nei campi e viali, sgombero della neve, ecc);
- c) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o cadute.

Art. 12 Reparti del cimitero

1. Il cimitero comunale è suddiviso in campi individuati nella planimetria cimiteriale di cui all'articolo 15.
2. La planimetria cimiteriale individua:
 - a) Le aree per la mineralizzazione dei resti mortali di salme destinate all'ossario comune o alla successiva tumulazione in ossarietti;
 - b) le aree per sepolture in concessione decennale (cippi) e ventennale (monumenti);
 - c) le aree destinate alla costruzione di cappelle private e tombe di famiglia;
 - d) i reparti destinati a loculi e ad ossari;
 - e) l'ossario comune.

Art. 13 Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune oppure che, ovunque decedute:
 - a) avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune di Valnegrà;
 - b) avevano la propria residenza in una Casa di Riposo o di Cura, avendo in precedenza avuto la propria ultima residenza nel comune di Valnegrà;
 - c) siano nate nel Comune di Valnegrà³ o ne avessero acquisito la residenza al momento della nascita;
 - d) risultavano iscritte all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune di Valnegrà;
 - e) abbiano genitori, figli, fratelli, sorelle, coniuge o altra persona convivente, residenti nel comune di Valnegrà;
 - f) siano titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione.
2. Le ceneri di defunti residenti in altro comune possono essere accolte nel Cimitero solamente nei casi in cui:
 - a) sussistano le condizioni di cui al comma precedente;
 - b) siano deposte in loculo od ossarietto già oggetto di separata concessione.

Art. 14 Ricevimento della salma presso la Camera mortuaria

1. L'ufficio comunale riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
2. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
3. Nella camera mortuaria possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura, per un periodo massimo di giorni trenta.
4. Per ogni giorno o frazione di giorno di sosta dei feretri nella camera mortuaria è dovuto il corrispettivo previsto dalla allegata tabella A.
5. Se il deposito è ordinato dall'Autorità Giudiziaria non è a pagamento.
6. Per i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura non è dovuto alcun corrispettivo per i primi sette giorni di sosta nella camera mortuaria.

Art. 15 Planimetria cimiteriale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio comunale adotta una planimetria cimiteriale che:
 - a) tiene conto delle dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - b) individua le aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione dettagliando le dimensioni di ingombro max sia per le tombe di famiglia in muratura a due o più posti sovrapposti, sia per le cappelle private.

Art. 16 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo comune (Cippi) e sepolture in concessione (Monumenti).
2. Le sepolture per inumazione in campo comune:

³ Per il periodo dal 1927 al 1956 stante l'accorpamento del Comune di Valnegrà al Comune di San Martino dè Calvi, si fa riferimento a coloro che sono nati nel territorio dell'attuale Comune di Valnegrà.

- a) hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio, previo pagamento della tariffa stabilita nella tabella "A" ;
 - b) sono contraddistinte da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo viene applicata, sempre a cura del comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
 - c) sono a titolo gratuito nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia, dichiarato dall'assistente sociale del Comune, come disciplinato dall'art. 7, comma 2.
3. Le sepolture per inumazione in concessione (monumenti):
- a) vengono effettuate in aree assegnate dall'ufficio comunale hanno durata di 20 anni dal giorno del seppellimento, previo pagamento della tariffa stabilita nella tabella "A";
 - b) consentono l'apposizione, a cura e spese degli interessati e previa autorizzazione del sindaco:
 - di cordonati di pietra naturale della misura massima individuata nella planimetria cimiteriale;
 - di monumenti copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa, comprese eventuali piccole sculture di altezza massima individuata nella planimetria cimiteriale. Detti monumenti devono essere approvati con apposito provvedimento del Sindaco, previo parere del tecnico comunale. La loro installazione, la loro manutenzione e conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all' art. 63⁴ del d.p.r. 285/1990

Art. 17 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie, in opere murarie costruite dal comune o dal privato concessionario di aree.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del comune (loculi e ossarietti) e le aree destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77⁵ del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, nonché le disposizioni stabilite in materia dalla Regione Lombardia e dall'Azienda sanitaria locale.
4. Nelle tombe di famiglia, ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio laterale libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti. La larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto.

Art. 18 Deposito provvisorio

⁴ **DPR. 285/90 – Art. 63.** *1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.*

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

⁵ **DPR. 285/90 – Art. 76.** *1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.*

2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. 7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

9. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

DPR. 285/90 – Art. 77. *1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.*

2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

1. A richiesta degli interessati il feretro, i resti mortali o le ceneri possono essere provvisoriamente deposti in un loculo/ossario/camera mortuaria previo pagamento della tariffa stabilita nella allegata tabella A.
2. La concessione provvisoria di un loculo è ammessa per un periodo non superiore ai sei mesi nei seguenti casi:
 - a) per coloro che intendono richiedere o hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una tomba di famiglia o una cappella privata, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
 - c) per le salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione.
3. Nel caso di cui al precedente comma 2, lettera a), qualora non sia possibile entro il termine perentorio di sei mesi perfezionare la realizzazione della tomba di famiglia/cappella privata, si procede come segue:
 - a) all'estumulazione d'ufficio con inumazione della salma in campo comune a spese dell'inadempiente, se l'interessato ha avuto in concessione dal comune l'area per la costruzione della tomba di famiglia e non vi ha provveduto;
 - b) se il comune, per qualunque ragione, non ha rilasciato la concessione, la salma può essere tumulata in un loculo seguendo le procedure ordinarie, oppure essere destinata ad altro tipo di sepoltura all'interno del cimitero comunale, con calcolo della relativa tariffa di concessione e scomputo dalla stessa di quanto versato dal richiedente a titolo di tumulazione provvisoria.
4. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti
5. E' consentita, altresì, la tumulazione provvisoria in un ossario di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie, per un periodo massimo di tre mesi.

Art. 19 Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del d.p.r. 285/1990, e cioè dieci anni.
2. Lo stesso periodo di inumazione in campo comune si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente dal mese di febbraio a quello di giugno e da quello di settembre a quello di novembre.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.
5. E' compito del sindaco o di un suo incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 20 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Annualmente il responsabile dell'ufficio comunale competente cura la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con anticipo di almeno 2 mesi, nonché con cartelli da esporre nei campi interessati.

Art. 21 Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate non possono essere eseguite, salvo casi particolari e salvo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, prima della ordinaria scadenza di 10 anni prevista dal precedente art. 19 e sono regolate dal d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285

Art. 22 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione con destinazione della salma stessa, ove non completamente mineralizzata, alla inumazione in campo di mineralizzazione o alla cremazione.
3. Annualmente il responsabile dell'ufficio comunale competente cura la stesura dello scadenzario delle concessioni dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, viene esposto per la durata di un anno all'albo cimiteriale e sul sito internet dell'Ente. Inoltre su ogni singola sepoltura in scadenza viene affisso a cura dell'ufficio comunale un apposito avviso di scadenza.
4. I feretri sono estumulati a cura del comune di Valnegrà. Le ipotesi che possono occorrere sono le seguenti:
 - a) il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato ed il titolare della concessione scaduta dichiara la volontà:
 - a.1) di trasferire i resti mortali in un ossario, o altro loculo o tomba di famiglia. In questo caso i resti mortali sono raccolti in cassetta di zinco e tutte le spese sono preventivamente pagate dal concessionario titolare di un nuovo contratto di concessione (v. tab. A)
 - a.2) di trasferire i resti mortali nell'ossario comune. In questo caso la spesa per l'estumulazione viene:

- a.2.1) posta a carico del precedente concessionario nel caso di contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento (v. tab. A);
 - a.2.2) assunta a carico del comune nel caso di contratti sottoscritti a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento⁶
 - a.3) di procedere all'incenerimento dei resti mortali, assumendosi direttamente gli oneri conseguenti.
 - b) il cadavere rimasto tumulato per almeno venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione ed il titolare della concessione scaduta dichiara la volontà
 - b.1) di trasferire i resti mortali in un ossarietto, o altro loculo o tomba di famiglia. In questo caso la salma viene inumata nel campo di mineralizzazione per un periodo di almeno 5 anni e tutte le spese sono poste a carico del precedente concessionario (v. tab. A).
 - b.2) di procedere alla cremazione della salma. In questo caso la salma viene avviata a cremazione e tutte le spese sono assunte direttamente dal precedente concessionario.
 - b.3) di trasferire i resti mortali nell'ossario comune. In questo caso la salma viene inumata nel campo di inumazione comune per un periodo di 5 anni decorso il quale i resti mortali verranno trasferiti nell'ossario comune senza ulteriore avviso e/o informazione ai precedenti concessionari. In questo caso la spesa per l'estumulazione e la successiva inumazione:
 - b.3.1) viene posta a carico del precedente concessionario nel caso di contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento (v. tab. A);
 - b.3.2) viene assunta a carico del comune nel caso di contratti sottoscritti a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento⁷.
- In alternativa alla inumazione nel campo di mineralizzazione, il comune di Valnegrà può stabilire che i resti mortali vengano avviati alla cremazione. In questo caso deve essere data preventiva comunicazione al precedente concessionario e le spese sono a carico del Comune.

Art. 23 Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie delle salme prima del decorso periodo di 30 anni di tumulazione previsto in concessione, sono regolate dal d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285

Art. 24 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono presentare richiesta scritta al protocollo del comune di Valnegrà chiedendo di essere presenti alle operazioni, con anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data stabilita per l'esumazione o l'estumulazione.
2. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'ufficio comunale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al sindaco che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, vengono consegnati all'economista municipale che provvede ad alienarli.

Art. 25 Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
2. Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta almeno 15 giorni prima della data fissata per l'esumazione o l'estumulazione.

Art. 26 Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo defunto e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati, e sempre che ne abbiano diritto a norma dell'art. 13 del presente regolamento, l'urna cineraria può essere tumulata in ossario individuale previa stipulazione di apposito contratto di concessione e pagamento della tariffa indicata nella tabella A.
3. Il titolare di una concessione non ancora scaduta di un loculo potrà farvi tumulare a sue spese, in aggiunta al defunto per il quale era stata assegnata la sepoltura, una cassetta di resti ossei oppure un massimo di due urne cinerarie.
4. La durata della concessione originaria rimane inalterata e alla scadenza i resti ossei o le ceneri verranno estumulati e saranno destinati all'ossario comune oppure, se richiesto dagli aventi diritto, potranno essere

⁶ In quanto la spesa, a seguito dell'adozione del presente Regolamento, è già ricompresa nel calcolo della tariffa oggetto del contratto di concessione del loculo.

⁷ Vedi nota n. 6

di nuovo tumulati in altro loculo od ossario ai sensi del comma precedente, incluso l'ossario individuale preso eventualmente in concessione per i resti ossei o le ceneri del cadavere estumulato dal loculo originario.

5. Il titolare della concessione dovrà a sua cura e spese far aggiungere sulla lapide del loculo o dell'ossario il cognome, il nome, l'anno di nascita e l'anno di morte di tutti i defunti che vi ha fatto tumulare ai sensi dei commi precedenti.
6. Per poter effettuare le tumulazioni di cui al comma 3, il titolare della concessione dovrà presentare preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale ed ottenere specifica autorizzazione, che verrà rilasciata previa verifica delle condizioni richieste dal presente regolamento.

Art. 27 Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal sindaco ed esposto presso la bacheca cimiteriale.

Art. 28 Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani (ad eccezione dei non vedenti) o da altri animali;
 - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, o vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere di riservatezza del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai bambini di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati appositamente autorizzati che debbono trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, debbono circolare lungo i viali a velocità ridotta evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

Art. 29 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, ecc.
 - e) gettare fuori dagli appositi contenitori: fiori appassiti, graniglia o altri tipi di rifiuto o esiti di manutenzione ordinaria della sepoltura,
 - f) appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti,
 - g) danneggiare aiuole, scrivere sulle lapidi o sui muri,
 - h) camminare sulle tombe;
 - i) depositare qualsiasi tipo di ornamento (es. vasi di fiori, lumini, ecc...) lungo i marciapiedi e i camminamenti alla base dei loculi e degli ossarietti;
 - j) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
 - k) fotografare o filmare tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del sindaco
 - l) eseguire lavori, addobbi o iscrizioni sulle tombe, loculi, ossari avuti in concessione, senza la preventiva autorizzazione del sindaco
 - m) assistere alla esumazione o all'estumulazione di salme da parte di persone non accompagnate dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzate dal sindaco
 - n) svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Il dipendente comunale incaricato per la custodia del cimitero ha titolo di riprendere i contravventori alle norme suindicate e dovere di segnalarli al Sindaco che provvederà tramite nota di biasimo e se del caso alla denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 30 Consegna chiavi delle cappelle private

1. I concessionari di cappelle private sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture presso l'ufficio comunale. Il sindaco o suo delegato può accedere alle cappelle private per controlli ed altre esigenze di servizio dandone semplice comunicazione ad uno dei concessionari.

Art. 31 Reclami del pubblico

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al sindaco del comune di Valnegra.

Art. 32 Monumento sulle sepolture a inumazione

1. Sulle sepolture in concessione ventennale il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera, entro il termine perentorio di un anno dalla inumazione della salma, a pena di decadenza, un decoroso monumento consistente nella delimitazione con cordonate e lastra copri tomba/scultura. La lastra copri tomba potrà occupare una superficie massima corrispondente ai 2/3 della superficie avuta in concessione.
2. La posa in opera del monumento/scultura deve essere autorizzata con provvedimento del sindaco, previo parere del tecnico comunale.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il corrispettivo indicato nella allegata tabella A.
4. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla inumazione della salma.
5. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere corredata dai disegni del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
6. Dopo l'avvenuta inumazione delle salme e nelle more della posa in opera del monumento è fatto obbligo collocare sulla sepoltura un contrassegno con la dicitura "provvisorio" seguita dal nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
7. Il contrassegno di cui sopra deve essere realizzato e collocato, entro il termine di due mesi dalla inumazione, a pena di decadenza, a spese e cure del concessionario.

Art. 33 Ornamentazione di loculi e ossari

1. Le lapidi di chiusura di loculi e ossari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal comune. La tariffa di concessione è comprensiva della fornitura della lapide.
2. Sulle lapidi sono ammessi lampade votive e portafiori in bronzo o rame che non devono sporgere più di cm. 14 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide e devono essere dello stesso tipo di quelli già presenti sui loculi/ossari in uso.
3. E' altresì consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo/ossario, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile con cornice bronzea ellittica verticale dello stesso tipo di quelle già presenti sui loculi/ossari in uso.

Art. 34 Costruzione e ornamentazione delle tombe di famiglia

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di decoro artistico.
2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
3. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del sindaco, previo parere del tecnico comunale. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il corrispettivo indicato nella allegata tabella A, rapportato anche al numero di posti-salma.
5. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
6. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere corredata dal progetto esecutivo delle camere in muratura e del monumento in tre copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
7. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione dell'artista o dell'autore.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.
9. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti.

Art. 35 Costruzione di cappelle private

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle private devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.
2. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento della Giunta Comunale, previo parere del tecnico comunale. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il corrispettivo indicato nella allegata tabella A, rapportato anche al numero di posti-salma e posti resti mortali/ceneri.
4. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

5. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere corredata del relativo progetto esecutivo, in sei copie, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:10.
6. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastrini e delle vetrate.
7. Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista e del committente.
8. L'autorizzazione di cui al comma 2 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle private.
9. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti.

Art. 36 Obbligo di manutenzione

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.
2. L'ufficio comunale vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato dal sindaco ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 63.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta del sindaco, rilasciata su domanda dell'interessato.

Art. 37 Decorazioni aggiuntive di monumenti, tombe di famiglia e cappelle private.

1. Fuori dei casi in cui le decorazioni e le epigrafi vengono approvate con i progetti di cui agli articoli 32, 34 e 35, la posa in opera di portafiori, fotografie, ritratti, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni aggiuntive deve essere preventivamente autorizzata dal sindaco, su domanda dell'interessato.
2. La domanda deve specificare la qualità dei materiali impiegati e, quando venga chiesta l'approvazione di una epigrafe, deve riportare il testo della stessa con le eventuali traduzioni.

Art. 38 Epigrafi

1. Sui monumenti, sulle tombe di famiglia e sulle cappelle private è consentita l'iscrizione di epigrafi
2. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto, previa approvazione da parte della Giunta Comunale.
3. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.
4. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio; le eventuali citazioni di testi sacri devono essere preventivamente approvate dalla giunta comunale.
5. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.
6. La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo. Le epigrafi aventi un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello autorizzato vengono rimosse a cura del comune e a spese del concessionario, previa diffida.

Art. 39 Addobbi floreali

1. La messa a dimora di fiori e di piantine ornamentali sulle sepolture avute in concessione è soggetta ad autorizzazione scritta del sindaco su domanda dell'interessato. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse e qualora le piantine o i fiori arrechino disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.
2. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha depositi quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso.

Art. 40 Tipi di illuminazione

1. Sulle sepolture ad inumazione (con o senza monumento), sulle tombe di famiglia e nelle cappelle private è consentita anche l'illuminazione ad olio o a cera.
2. Sulle lapidi di loculi e degli ossari è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica. E' fatto divieto deporre candele, lumini e qualsiasi altro oggetto sul pianerottolo antistante i loculi e gli ossari. Fanno eccezione le corone di fiori che, deposte nel giorno del funerale, verranno rimosse a cura e spese del comune nei tre giorni successivi.

Art. 41 Servizio di illuminazione elettrica

1. L'apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è soggetta all'autorizzazione
2. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al comune che lo esercita con diritto di esclusività.

Art. 42 Procedura di allacciamento e abbonamento

1. La richiesta di allacciamento al servizio di illuminazione elettrica deve essere fatta dall'interessato all'ufficio comunale.
2. Verificato il pagamento del canone di abbonamento (v. tab A), il sindaco dispone per l'allacciamento delle lampade.
3. La posa in opera della condotta di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal comune.

Art. 43 Condizioni di abbonamento

1. La durata dell'abbonamento è annuale e decorre dal giorno della richiesta e scade il 31 dicembre di ogni anno.
2. Su domanda degli interessati l'abbonamento può avere una durata pari a quella della concessione cui si riferisce; in questo caso è dovuto il pagamento anticipato di tutte le annualità fino all'anno di scadenza compreso.
3. L'importo del canone annuo di abbonamento è indicato nell'allegata tabella A.
4. L'importo del canone di abbonamento è comprensivo di tutte le spese di esercizio, manutenzione e cambio delle lampadine rotte.
5. Oltre al canone di abbonamento è a carico dell'abbonato l'importo dell'IVA.
6. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza dell'avviso di pagamento senza che sia stato versato il canone il comune sospende la fornitura senza ulteriori comunicazioni.
7. Il ripristino dell'allacciamento viene accordato, su domanda dell'interessato, previo pagamento del canone e delle spese di riallacciamento indicate nella allegata tabella A.
8. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto.
9. Il comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso qualsiasi rimborso.

Art. 44 Tipologia delle sepolture in concessione

1. Il cimitero fa parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824⁸ del codice civile.
2. Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti: ossari; loculi; tombe di famiglia e cappelle private. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.
3. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dalla planimetria cimiteriale, destinate:
 - a) all'inumazione decennale (cippi)
 - b) all'inumazione ventennale (monumenti);
 - c) alla costruzione di tombe di famiglia in muratura;
 - d) alla costruzione di cappelle private.

Art. 45 Provvedimento concessorio - Contratto di concessione

1. Il rilascio delle concessioni cimiteriali avviene con espresso provvedimento (contratto) in regola con l'imposta di bollo. Il contratto e viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento della tariffa e degli oneri accessori.
2. In mancanza di espressa volontà del defunto, la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali spetta ad un qualsiasi familiare, che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può domandare un servizio qualunque (trasporto, inumazione, tumulazione, esumazione, ecc.) e presentare la domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale, a norma del presente Regolamento.
3. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.
4. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.
5. Nel caso sorga controversia l'Amministrazione s'intende e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.

⁸ **C.C. Art. 824 Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali**

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

Art. 46 Onerosità della concessione -Pagamento

1. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di una tariffa, secondo gli importi di cui alla tabella A allegata al presente regolamento.
2. La riscossione della tariffa avviene all'atto della assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine perentorio di quindici giorni dalla emissione.
3. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; le salme già inumate o tumulate vengono esumate o estumulate d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumate in campo comune.
4. Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, la tassa di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale che sono, ovviamente, da intendersi aggiuntive alla tariffa di concessione..

Art. 47 Cauzione

1. All'atto della richiesta di area in concessione per la costruzione di tombe di famiglia in muratura o per la costruzione della cappella privata il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della serietà della richiesta e a garanzia della successiva realizzazione della sepoltura e della sua conformità all'autorizzazione di cui agli articoli 34 e 35.
2. La cauzione deve essere prestata attraverso deposito presso i competenti uffici comunali di fideiussione bancaria a prima richiesta, o di polizza assicurativa fideiussoria a prima richiesta, rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; la somma garantita deve essere pari al venti per cento della tariffa di concessione.
3. Il comune si rivale sulla cauzione nei seguenti casi:
 - a) se il richiedente la concessione non accetta l'area assegnata secondo la procedura disciplinata dall'articolo 58;
 - b) se il concessionario non provvede a presentare il progetto esecutivo di costruzione entro i termini contrattualmente stabiliti;
 - c) se il concessionario non provvede a realizzare le opere entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga;
 - d) se le opere realizzate sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato.
4. La cauzione viene svincolata con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del sopralluogo del Tecnico comunale attestante la conformità delle opere realizzate, rispetto a quanto autorizzato.

Art. 48 Durata della concessione

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92⁹ del d.p.r. 285/1990.
2. La durata delle concessioni delle sepolture a inumazione è di:
 - a) anni dieci per i Cippi
 - b) anni venti per i Monumenti
3. La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:
 - a) ossari: anni trenta
 - b) loculi: anni trenta
 - c) aree per tombe di famiglia: anni trenta
 - d) aree per cappelle private: anni trenta
 - e) rinnovo alla scadenza di aree per tombe di famiglia e cappelle private: anni trenta

Art. 49 Decorrenza della concessione

1. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno dell'assegnazione della sepoltura o dell'area riportata sul contratto di concessione.

Art. 50 Rinnovo della concessione

⁹ **DPR. 285/90 – Art. 92.** 1. *Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.*

2. *Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.*

3. *Con l'atto della concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.*

4. *Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.*

1. Le concessioni delle sepolture a inumazione (cippi e monumenti) e di quelle a tumulazione (loculi, ossari, tombe di famiglia e cappelle private), possono essere rinnovate, entro i tre mesi successivi alla scadenza, per un uguale periodo secondo quanto indicato dall'articolo 48, previo versamento delle tariffe vigenti all'atto del rinnovo, così come risultanti dagli aggiornamenti degli importi indicati nella tabella allegata sub A, disposti con deliberazione della Giunta comunale. .

Art. 51 Mancata richiesta di rinnovo

1. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo entro il termine dei tre mesi sopra indicati e del versamento della relativa tariffa, il comune procede all'estumulazione/esumazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune o nel campo di mineralizzazione.
2. Per le concessioni non rinnovate si applica l'articolo 65.

Art. 52 Rotazione delle salme nelle tombe e nelle cappelle private

1. Nelle tombe di famiglia in muratura e nelle cappelle private è consentita la estumulazione delle salme tumulate da almeno trenta anni, al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altra salma,

Art. 53 Concessioni con titolarità plurima - Cautele

1. Non sono ammesse concessioni con titolarità di più persone. Parimenti è opportuno individuare nei contratti di concessione i nominativi di altre persone (indicate dal titolare del contratto) alle quali rivolgersi in caso di sua assenza o impedimento.
2. Per quanto riguarda concessioni in essere alla data di adozione del presente Regolamento che fossero intestate a più di una persona, si intende che ciascuna di queste agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
3. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 54 Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio comunale, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi e/o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma, agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei legatari abbia reso noto al comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue così come precisato al comma 3 dell'articolo che precede.
4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 61.
5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 55 Doveri generali dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

Art. 56 Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59 il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.
2. Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione un'area per la costruzione di tomba di famiglia o cappella privata il defunto viene provvisoriamente tumulato a norma dell'articolo 18.
3. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 57 Criteri di assegnazione di loculi e ossari

1. I loculi e gli ossari vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine progressivo dal basso verso l'alto dalla prima fila alla quarta fila e procedendo da sinistra verso destra.

2. I loculi e gli ossari che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati prioritariamente a coloro che hanno richiesto la prenotazione in vita ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b).

Art. 58 Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe e cappelle private

1. La Giunta Comunale accertate le disponibilità individuate nella planimetria cimiteriale di cui all'articolo 15, predispone i bandi per l'assegnazione delle aree disponibili per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle private, disponendone la pubblicazione per trenta giorni consecutivi sul sito internet dell'ente e all'albo del cimitero.
2. Nel bando viene indicato il termine perentorio entro il quale devono pervenire le domande dirette ad ottenere in concessione una delle aree disponibili. Nelle domande, in regola con l'imposta di bollo, l'interessato deve specificare l'area, tra quelle indicate nel bando, per la quale intende concorrere; l'interessato può anche indicare in via subordinata, per il caso in cui l'area richiesta in via principale debba essere assegnata ad altra persona, l'assegnazione di altre aree bandite.
3. A garanzia della serietà della domanda l'interessato deve prestare la cauzione prevista dall'articolo 47.
4. Scaduto il termine di presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio forma una graduatoria a punteggio tra le domande pervenute per ciascuna delle aree disponibili. Il punteggio viene assegnato in base ai seguenti criteri:
 - a) un punto per ogni mese o frazione di mese decorso dalla data di morte del defunto, fino a un massimo di dodici punti;
 - b) tre punti se il defunto è tumulato nei loculi provvisori;
 - c) due punti se la salma è già tumulata in altra tomba o cappella privata;
 - d) un punto se la salma è già tumulata in un loculo oggetto di concessione trentennale.
 - e) cinque punti se il richiedente è residente nel Comune di Valnegrà;
 - f) tre punti se il richiedente è nato nel Comune di Valnegrà.
5. La graduatoria viene esposta all'albo del comune e del cimitero. L'area viene assegnata al richiedente che ha ottenuto il maggior punteggio.
6. Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree.
7. L'esito della graduatoria viene comunicato a tutti coloro che hanno concorso all'assegnazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento decorrono per l'assegnatario i termini previsti dagli articoli 34, comma 5, e 35, comma 4.

Art. 59 Prenotazione loculi e ossari

1. Il rilascio di concessioni di loculi e di ossari destinati a persone ancora viventi è consentito esclusivamente alle seguenti concorrenti condizioni:
 - a) la concessione deve essere richiesta contestualmente alla domanda di concessione di altro loculo od ossario destinato alla tumulazione di persona defunta (avente i requisiti di cui all'art. 13, comma 1), che sia coniuge o convivente del richiedente la prenotazione del loculo o dell'ossario. Il loculo o l'ossario prenotato deve essere, preferibilmente, contiguo in linea orizzontale a quello richiesto per la tumulazione della persona defunta.
 - b) a persone che risultino sole sullo stato famiglia. In questo caso:
 - b.1) il loculo prenotato viene individuato al momento del contratto tra quelli resisi disponibili a seguito di precedenti estumulazioni;
 - b.2) l'ossario prenotato verrà individuato al momento del decesso della persona oggetto della prenotazione.
2. Il titolare del contratto di prenotazione del loculo o dell'ossario può essere anche una persona diversa da quella oggetto della prenotazione.
3. La concessione del loculo o dell'ossario prenotato ha la durata di trenta anni decorrenti dalla data del contratto di prenotazione e la tariffa è pari a quella delle concessioni ordinarie vedi tab A .
4. In ogni caso il sindaco, quando si verifichi una situazione di carenza di loculi o di ossario, può sospendere il diritto alle rispettive prenotazioni.

Art. 60 Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nel contratto di concessione
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti mortali, provvede il comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune di mineralizzazione se provenienti da estumulazione o nell'ossario comune se provenienti da esumazione conformemente a quanto indicato ai precedenti articoli da 19 a 23

Art. 61 Rinuncia

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempreché non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza ai sensi del successivo art. 63.
2. La domanda di esumazione od estumulazione di salma o di resti mortali da sepoltura individuale per la traslazione in altra sepoltura all'interno del cimitero, comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata, senza oneri di nessun genere a carico del comune.

3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma o dei resti mortali in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero deve procedersi al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento della tariffa dovuta.
4. La rinuncia non consente permuta o scambi di sepolture.
5. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non è ammessa.
6. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.
7. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.

Art. 62 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2¹⁰, del DPR n. 285/90, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal sindaco a seguito di provvedimento della giunta comunale che ne esprima compiutamente le motivazioni.
3. Al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico del comune tutte le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
4. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione sul sito internet del comune e all'albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione della salma. L'avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

Art. 63 Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
 - d) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 36;
 - e) quando vi sia inadempimento ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti alle lettere c) e d) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata sul sito internet dell'ente e all'albo del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
3. La dichiarazione di decadenza compete al Sindaco con provvedimento motivato.

Art. 64 Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme o resti mortali in campo comune di mineralizzazione o in ossario comune.

Art. 65 Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

1. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dalla esumazione od estumulazione delle salme o dei resti mortali

¹⁰ **DPR. 285/90 – Art. 92.** *1. Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.*
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.
3. Con l'atto della concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

2. Il comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme degli articoli precedenti

Art. 66 Recinzione aree di cantiere

1. Nella costruzione di tombe in muratura e cappelle private l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del sindaco, tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa interessata previo pagamento del corrispettivo indicato nella allegata tabella A

Art. 67 Cantieri di lavoro e materiali di costruzione

1. E' vietato attivare sull'area concessa per i lavori di costruzione di monumenti, tombe di famiglia o cappelle private, attività di sgrossamento dei materiali. I blocchi di pietra, le cornici, i monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.
2. Anche i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; il sindaco, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc.. Anche le macchine edili, così come i materiali, durante i giorni festivi, dovranno venir collocate in zone il più possibile nascoste alla vista dei visitatori.
4. Per il consumo dell'acqua impiegata nel cantiere è dovuto il corrispettivo forfetariamente determinato nella allegata tabella A.
5. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori.

Art. 68 Materiali di scavo

1. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal cimitero, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 69 Introduzione di materiali

1. E' permessa la circolazione dei mezzi delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal sindaco.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.
3. Lungo i viali non possono transitare che i mezzi di larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante, cordonati e quant'altro.

Art. 70 Obblighi del personale delle imprese private

1. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dal sindaco ne viene disposto l'allontanamento.
2. Durante i lavori nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare una blusa o tuta o camiciotto, con divieto assoluto di restare in calzoncini o in canottiera.
3. Le imprese che eseguono lavori per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del comune o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 71 Orari di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal sindaco.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte del sindaco
3. Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno dei lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

Art. 72 Vigilanza ed esecuzione di opere da parte di imprese per conto di privati

1. Le imprese che eseguono lavori per conto di privati:
 - a) sono responsabili della regolare esecuzione delle opere
 - b) hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all'ufficio comunale la data di inizio e di fine dei lavori.

Art. 73 Assegnazione gratuita di tumulazione a cittadini illustri o benemeriti.

1. L'Amministrazione Comunale può disporre, previo il consenso dei parenti, l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme o resti mortali o ceneri di cittadini che abbiano ricevuto l'attestato di benemerita ai sensi del regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 26.10.2012.

Art. 74 Registro delle concessioni cimiteriali

1. Presso l'ufficio comunale per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del comune.
3. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un contratto di concessione, salvo che per le inumazioni in campo di mineralizzazione dove il numero riportato nel registro deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni cippo e che trova riscontro nella planimetria cimiteriale.

Art. 75 Annotazioni sul registro delle concessioni

1. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
2. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
 - c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
 - d) le generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - e) la tariffa di concessione versata, la data di pagamento e gli estremi dell'ordinativo di incasso;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

Art. 76 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53¹¹ del DPR n.285/90 e sotto la vigilanza del sindaco, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti) che giornalmente vengono effettuate. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.

Art. 77 Schedario dei defunti

1. Presso l'ufficio comunale può essere tenuto, sotto la vigilanza del sindaco, lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Lo schedario può essere tenuto, se del caso, mediante mezzi informatici.
2. Nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico, suddivisi per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero.
3. In ogni scheda sono riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) l'indicazione della sepoltura, con il numero di cui all'articolo 74, comma 3.

Art. 78 Scadenario delle concessioni

1. Presso l'ufficio concessioni cimiteriali è tenuto lo scadenario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione/esumazione occorrenti per liberare le sepolture.
2. Il responsabile dell'ufficio dispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

¹¹ **DPR. 285/90 – Art. 52.** 1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.

2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

DPR. 285/90 – Art. 53. 1. I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo altro presso il servizio di custodia.

Art. 79 Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento sono punite ai sensi dell'articolo 344¹² del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. Resta salva in ogni caso la facoltà del sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 54¹³ del D. Lgs. n.267/2000.

¹² **RD 1934, n. 1265/1934 – art. 344.** *I regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l'igiene del suolo e degli abitati, la purezza dell'acqua potabile, la salubrità e la genuinità degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in generale l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità* ⁽⁴⁵³⁾.

I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 ⁽⁴⁵⁴⁾.

Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa ⁽⁴⁵⁵⁾.

⁽⁴⁵³⁾ Cfr. l'art. 218 del presente testo unico, e l'art. 89, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45.

⁽⁴⁵⁴⁾ La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 10.

⁽⁴⁵⁵⁾ Artt. 107-109, R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

¹³ **D. Lgs. n.267/2000 – art.54.** *Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.*

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove lo ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

Art. 80 Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

1. Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale; sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente tutti i regolamenti e le deliberazioni sia di Consiglio che di Giunta in contrasto con quanto qui riportato.

Art. 81 Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano e si applicano le norme contenute nel Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, nel testo unico sulle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i., nel Capo III della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) e nel Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali).
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

Art. 82 Trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni a tempo determinato

1. Le concessioni perpetue, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non si sia provveduto a richiedere alla scadenza di ogni successivo trentennio la riconferma, si intendono trasformate ad ogni effetto in concessioni a tempo determinato aventi la durata prevista dall'art.48.
2. Il concessionario deve versare la tariffa per il rinnovo della concessione trentennale nell'importo di cui alla tabella allegata sub A.

Art. 83 Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.

Art. 84 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. A decorrere dalla data di esecutività del presente Regolamento, le disposizioni ivi contenute si applicano anche alle concessioni ed ai contratti in essere.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 85 Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art.82 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 86 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione del consiglio comunale che lo approva diventa esecutiva

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

GLOSSARIO

Area per la mineralizzazione

Area all'interno del cimitero destinata all'inumazione di salme provenienti da estumulazione ordinaria

Camera mortuaria

Luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di indagini autoptiche o dell'autorità giudiziaria, o del riconoscimento o salme di persone decedute in luoghi pubblici all'interno del territorio comunale

Cappella privata/ cappella di famiglia

Manufatto per la tumulazione di feretri con capienza di più posti, generalmente con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie che ha carattere di monumentalità, nel quale vi sono raccolti un numero di salme con legami familiari.

Cippo

Sepoltura per inumazione in campo comune. Le concessioni hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio, esse sono contraddistinte da un cippo fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo viene applicata, sempre a cura del comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Colombario o loculo

Vano di adeguate dimensioni per la tumulazione di un feretro. Il titolare di una concessione non ancora scaduta di un loculo individuale potrà farvi tumulare a sue spese, in aggiunta al defunto per il quale era stata assegnata la sepoltura, una cassetta di resti ossei oppure un massimo di due urne cinerarie.

Estumulazione

Disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

Estumulazione ordinaria

Estumulazione eseguita alla scadenza di una concessione di tumulazione (non più rinnovata) dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni dalla tumulazione della salma.

Estumulazione straordinaria

Estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione per dar corso a trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Esumazione

Disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato.

Esumazione ordinaria

Esumazione eseguita al termine della concessione di monumento o cippo (Turno ordinario di almeno 10 anni) oppure a seguito del turno ordinario di inumazione per la mineralizzazione per un periodo non inferiore a 5 anni

Esumazione straordinaria

Esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione, per trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Feretro

Sinonimo di bara (cassa solo lignea o doppia cassa di legno e metallica). Il coperchio viene chiuso e sigillato quando sia completamente decorso il periodo d'osservazione e comunque sia stato fugato il dubbio di morte apparente attraverso la visita necroscopica.

Inumazione

Sepoltura di un cadavere in "terra"; è finalizzata a rendere più rapida possibile la trasformazione delle materie organiche in sali minerali (mineralizzazione). Per facilitare il processo, il cadavere viene collocato in una bara di legno, facilmente decomponibile. Il periodo di mineralizzazione del cadavere avviene normalmente nell'arco di dieci anni. L'inumazione dei cadaveri in aree a tale scopo obbligatoriamente predisposte, è soggetta a concessione a pagamento.

Monumento / tomba individuale

Sepoltura per inumazione di un'unica salma in aree assegnate dall'ufficio comunale. La concessione ha durata di 20 anni dal giorno del seppellimento, previo pagamento dell'apposita tariffa. E' consentita a cura e spese degli interessati e previa autorizzazione del sindaco la costruzione di cordonati e di monumenti copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa, con l'apposizione di eventuali piccole sculture di altezza massima individuata nella planimetria cimiteriale.

Ossario/ossarietto/celletta

Manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni

Ossario comune

Camera interrata in luogo nascosto alla vista dei visitatori del cimitero destinato alla conservazione indistinta di ossa.

Tomba di famiglia

Sepoltura interrata per la tumulazione con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie.

Trasporto funebre

Trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione

Tumulazione

Tipo di sepoltura che consiste nel seppellire in: loculo, ossarietto, tomba di famiglia, cappella di famiglia, di bara, cassetta di resti ossei o urna cineraria, conformemente alle disposizioni di polizia mortuaria sia per la tipologia dei contenitori sia per le modalità di chiusura della sepoltura

Urna cineraria

Contenitore di ceneri. L'urna deve esser obbligatoriamente sigillata e recare i dati identificativi del defunto.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA – ALLEGATO “A”

TARIFFE

(escluse IVA se dovuta e spese contrattuali per: marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc.)

Sepulture a INUMAZIONE

CIPPI (C) - Sepulture in campo comune

Cod	Rif. Regolamento	Rif.	Tipologia concessione	Durata anni	Importo euro
C.1	Art. 16, c.2	TARIFFA UNICA	CIPPO con targhetta	10	400,00
C.R	Art. 50		TARIFFA PER RINNOVO = TARIFFA BASE – 10%	10	C.1 - 10%

MONUMENTI (M)

cod.	Rif. Regolamento	Rif.	Tipologia concessione	Durata anni	Importo euro
M.1	Art. 32, c.1	TARIFFA BASE	delimitazione cordonate con copri tomba (max 2/3) e/o monumento/scultura	20	800,00 al mq.
M. R.	Art. 50		TARIFFA PER RINNOVO = TARIFFA BASE – 10%	20	M.1 - 10%

Sepulture a TUMULAZIONE

OSSARIETTI (O)

cod.	Rif. Regolamento	Rif.	Tipologia concessione	Durata anni	Importo euro
O.1	Salma proveniente da loculo/tomba famiglia/cappella privata				
	Art. 22, c.4, lett. a.1)	TARIFFA BASE	Salma completamente mineralizzata Il comune provvedere a proprie spese all'estumulazione e al trasferimento dei resti mortali nell'ossarietto (servizio completo di fornitura feretro e quant'altro necessario)	30	1.000,00
O.2	Art. 22, c.4, lett. b.1)	TARIFFA BASE	Salma NON completamente mineralizzata da trasferire in campo di mineralizzazione per 5 anni, con ossarietto oggetto di contratto di prenotazione a) Il comune provvedere a proprie spese all'estumulazione e all'inumazione per la mineralizzazione a alla successiva esumazione per il trasferimento dei resti mortali nell'ossarietto (servizio completo di fornitura feretri e quant'altro necessario) b) La decorrenza dei 30 anni decorre in ogni caso dalla data di stipulazione del contratto	30	1.200,00
Ceneri provenienti da cremazione					
O.3	Art. 26, c.2	TARIFFA BASE	Tumulazione di URNA CINERARIA (max due)	30	600,00
O.R	Art. 50		TARIFFA PER RINNOVO a applicare a tutti i codici	30	600,00

LOCULI (L) (indipendentemente dalla fila e dalla posizione)

cod.	Rif. Regolamento	Rif.	Tipologia concessione	Durata anni	Importo euro
Tumulazione in loculo (sia nelle file di destra che di sinistra che nella cappella a dx entrata)					
L.1	Art. 46, c.1 e 59, c.1	TARIFFA BASE	Concessione LOCULO (tariffa da utilizzare anche per le prenotazioni in vita)	30	2200,00
L.R.	Art. 50	TARIFFA PER RINNOVO = TARIFFA BASE – 10%		30	L.1 – 10%

TOMBE DI FAMIGLIA (TF) IN TERRA

cod.	Rif. Regolamento	Rif.	Tipologia concessione	Durata anni	Importo euro
TF.1	Art. 34	TARIFFA BASE	Superficie lorda occupata dalla TOMBA DI FAMIGLIA Importo al metro quadrato	30	1.200
TF.X	Art. 34	TARIFFA AGGIUNTIVA	Per ogni posto-salma (loculo) n. posti x tariffa	30	500,00
TF.R	Art. 50	TARIFFA PER RINNOVO = TARIFFA BASE + TARIFFE AGGIUNTIVE – 10%		30	TF.1 + TF.X – 10%

CAPPELLE PRIVATE (CP)

cod.	Rif. Regolamento	Rif.	Tipologia concessione	Durata anni	Importo euro
CP.1	Art. 35	TARIFFA BASE	Superficie lorda occupata dalla CAPPELLA PRIVATA (Calcolare anche la superficie occupata per gradini/scale accesso e altro) Importo al metro quadrato	30	2500,00
CP.2	Art. 35	TARIFFA AGGIUNTIVA	Per ogni posto-salma (loculo) n. posti x tariffa	30	500,00
CP.3	Art. 35		Per ogni posto-resti mortali/ceneri (ossario) n. posti x tariffa	30	200,00
CP.R	Art. 50	TARIFFA PER RINNOVO = TARIFFA BASE + TARIFFE AGGIUNTIVE – 10%		30	(CP.1+CP.2+CP.3) – 10%

DEPOSITI PROVVISORI (DP)

cod.	Rif. Regolamento	Tipologia concessione	Durata	Importo euro
DP-L	Art. 18, c.2	LOCULI Tariffa mensile non frazionabile	Max 6 mesi	50,00
DP-O	Art. 18, c.5	OSSARIETTI Tariffa mensile non frazionabile	Max 3 mesi	30,00
DP-CM	Art. 14, c.4	CAMERA MORTUARIA Tariffa giornaliera non frazionabile	Max 30 GG	10,00
DP-CM	Art. 14, c.6	CAMERA MORTUARIA	Primi sette giorni	Gratuito

ESTUMULAZIONI (EST)

(Servizio riferito alle concessioni in essere prima dell'entrata in vigore del presente regolamento)

cod.	Rif. Regolamento	Rif.	Tipologia servizio	Importo euro
Salma proveniente da loculo/tomba famiglia/cappella privata				

e destinata alla tumulazione nell'OSSARIO COMUNE				
EST.1	Art. 22, c.4, lett. b.3)	TARIFFA UNICA	Salma NON completamente mineralizzata da trasferire in campo di mineralizzazione per 5 anni - Il comune provvedere all'estumulazione e all'inumazione per la mineralizzazione e alla successiva esumazione per il trasferimento dei resti mortali nell'ossario comune (servizio completo di fornitura feretri e quant'altro necessario)	400,00
EST.2	Art. 22, c.4, lett. a.2)	TARIFFA UNICA	Salma completamente mineralizzata da trasferire nell'ossario comune	250,00

ESUMAZIONI (ES)

(Servizio riferito alle concessioni in essere prima dell'entrata in vigore del presente regolamento)

cod.	Rif.	Tipologia servizio	Importo euro
ES.1	Resti mortali provenienti da esumazione a seguito scadenza della concessione di Cippo o Monumento e destinati all'OSSARIO comune		50,00 (*)
	TARIFFA UNICA	Salma completamente mineralizzata da trasferire nell'ossario comune	
ES.2	Resti mortali provenienti da esumazione a seguito di scadenza della concessione di Cippo o Monumento e destinati alla tumulazione in OSSARIETTO		800,00
	TARIFFA UNICA	Salma completamente mineralizzata da trasferire in un ossarietto Il comune provvedere a proprie spese all'esumazione e al trasferimento dei resti mortali nell'ossarietto (servizio completo di fornitura feretro e quant'altro necessario) La decorrenza dei 30 anni della concessione dell'ossarietto decorre in ogni caso dalla data di stipulazione del contratto	

(*) Per i contratti di concessione stipulati dopo l'adozione del regolamento il **servizio Codice ES.1 è gratuito**

ILLUMINAZIONE VOTIVA (ILL)

cod.	Rif. Regolamento	Tipologia servizio	Importo euro
ILL	Art. 43, c.3	Tariffa ANNUALE	20,00
R-ILL	Art. 43, c.7	Tariffa per RIALLACCIAMENTO nel caso di contribuente moroso nei confronti del quale si è proceduto alla disattivazione	50,00

OCCUPAZIONE AREA PER LAVORI DA PARTE DI IMPRESE PRIVATE

cod.	Rif. Regolamento	Tipologia concessione	Importo euro
OCC	Art. 66	Occupazione di area per deposito di materiali da parte di imprese per lavori di costruzione o di manutenzioni di sepolture private Tariffa al mq. /giorno	5,00
ACQ	Art. 67, c.4	Rimborso per consumo forfetario di acqua per lavori effettuati da imprese private Tariffa mensile non frazionabile	50,00